

Relazione della II Commissione permanente

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO, AFFARI EUROPEI E INTERNAZIONALI,
SETTORE PRIMARIO

(Seduta del 25 maggio 2017)

Relatore di maggioranza: GIANLUCA BUSILACCHI

Relatore di minoranza: PIERO CELANI

TESTO UNIFICATO:

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO”

sulle proposte di legge:

- N. 92** a iniziativa del Consigliere Urbinati
presentata in data 17 novembre 2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 “TESTO UNICO IN
MATERIA DI COMMERCIO”
- N. 99** a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Traversini, Micucci, Urbinati, Talè, Rapa, Fabbri,
Celani, Zaffiri
presentata in data 13 dicembre 2016
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 “TESTO UNICO IN
MATERIA DI COMMERCIO” E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EROGAZIONE DI PRODOTTI
DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE
- N. 110** a iniziativa del Consigliere Malaigia
presentata in data 24 gennaio 2017
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITA' MARCHIGIANA. MODIFICA DELLA
LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27 “TESTO UNICO IN MATERIA DI COM-
MERCIO”

(Abbate ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA IV COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68 DEL REGOLAMENTO INTERNO**

(Seduta del 16 maggio 2017)

La IV Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 68 del 16 maggio 2017;

Vista la nota prot. n. 2456 del 13 marzo 2017 di assegnazione, in sede consultiva, della proposta di legge n. 99/2016 concernente: Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo Unico in materia di commercio" e disposizioni in materia di erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, a seguito di richiesta di assegnazione, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio, da parte di questa Commissione con nota prot. n. 2164 del 31 marzo 2017;

Ascoltati il relatore di maggioranza Fabrizio Volpini e la relatrice di minoranza Romina Pergolesi,

esprime parere favorevole

sulla proposta di legge n. 99/2016 concernente: Modifica alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo Unico in materia di commercio" e disposizioni in materia di erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, con le seguenti raccomandazioni:

- 1) sia chiarito il riferimento al "contributo pubblico" in relazione al fatto che è garantita dal servizio sanitario nazionale l'erogazione gratuita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare, nei limiti del tetto di spesa mensile;
- 2) sia precisato il rapporto tra il comma 1 dell'articolo 16 quater, come riformulato, che prevede la possibilità di erogazione "in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta" e il comma 2, che fa riferimento a "qualsiasi esercizio commerciale prescelto";
- 3) sia valutato, in via prioritaria, l'utilizzo della tessera sanitaria, per l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare da parte degli esercizi commerciali;
- 4) siano riviste le disposizioni riguardanti gli sconti sui prodotti da erogare, senza danneggiare i piccoli esercenti.

Il Presidente
Fabrizio Volpini

Testo unificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel Mondo;

o ter) l'individuazione di strumenti di sostegno e incoraggiamento finalizzati all'ingresso e al rafforzamento della creatività marchigiana emergente.”.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 16 quater nella l.r. 27/2009)

1. Dopo l'articolo 16 ter della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 16 quater (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

1. In conformità ai principi europei di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo pubblico previsto per l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e in applicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare).

2. La fornitura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare indicati al comma 1 è garantita prioritariamente mediante frazionamento in più parti nello stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto dall'utente.

3. Gli esercizi commerciali indicati al comma 1 forniscono alla Regione gratuitamente i dati dei prodotti forniti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 38 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 12 dell'articolo 38 della l.r. 27/2009 è abrogato.

Art. 4

(Modifica all'articolo 38 ter della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 38 ter della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“8 bis. In caso di revoca della concessione di posteggio per motivi di pubblico interesse il titolare ha diritto a ottenere un altro posteggio libero nell'area di mercato o, in mancanza, nell'ambito del territorio comunale e, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza.”.

Art. 5

(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 7 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 è abrogato.

2. Al comma 9 dell'articolo 40 della l.r. 27/2009 sono aggiunte in fine le parole: “e numero di posteggi”.

Art. 6

(Modifica all'articolo 43 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 5 dell'articolo 43 della l.r. 27/2009 le parole: “che partecipano a ciascuna manifestazione” sono soppresse.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 43 bis nella l.r. 27/2009)

1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 43 bis (Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. Essi possono operare nei mercati indicati all'articolo 33, comma 1, lettere h) ed i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto all'articolo 56. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 35, può riservare ai creativi appositi posteggi in altre fiere o mercati.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un

massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell'articolo 43.

5. I creativi di cui al comma 1 possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 43.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 44 bis della l.r. 27/2009)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 la parola: “itinerante” è sostituita dalle parole: “di commercio su aree pubbliche”.

2. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 44 bis della l.r. 27/2009 è inserita la seguente: “d bis) se l'operatore non provvede al pagamento degli oneri di cui al comma 1, lettera a), entro sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione;”.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 27/2009)

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 27/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande svolta in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta a SCIA inviata al Comune, valida soltanto per un periodo non superiore a sette giorni, anche non consecutivi, e per i locali o le aree cui si riferiscono. I comuni possono prevedere un termine ulteriore e comunque non oltre i quindici giorni consecutivi per manifestazioni di particolare interesse che si svolgono nel loro territorio da almeno dieci anni. Si prescinde dal requisito dei dieci anni di svolgimento per le manifestazioni riguardanti prodotti designati con una denominazione di origine protetta (DOP) riconosciuta ai sensi della normativa europea.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 65 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Per le manifestazioni che assumono la

denominazione di “festa nazionale” e di “fiera nazionale”, la SCIA di cui al comma 1 è rilasciata per un periodo corrispondente alla durata della manifestazione stessa.”.

Art. 10

(Modifica all'articolo 71 della l.r. 27/2009)

1. Alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 71 della l.r. 27/2009 la parola: “automezzi” è sostituita dalle parole: “mezzi, ad eccezione di quelli agricoli,”.

Art. 11

(Modifica all'articolo 85 della l.r. 27/2009)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 85 della l.r. 27/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 1.”.

Art. 12

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale istituisce un tavolo tecnico con l'Asur, le organizzazioni delle imprese del commercio e le associazioni dei soggetti che beneficiano del contributo pubblico previsto per l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, al fine di definire le modalità per dare attuazione all'articolo 2, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del contributo pubblico.

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale fornisce all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione delle misure previste all'articolo 2 al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti, distinti per tipologia di canale di distribuzione.

Art. 14

(Norme transitorie e finali)

1. Le disposizioni dell'articolo 65 della l.r. 27/2009, come modificato dall'articolo 9 di questa legge, si applicano dal 1° gennaio 2018.

Art. 15*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Testo pdl n. 92**Art. 1**

(Modifica all'articolo 65 della l.r. 27/2009)

1. Al comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) la parola: "trenta" è sostituita dalla parola: "cinque".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 99**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 16 quater
nella l.r. 27/2009)*

1. Dopo l'articolo 16 ter della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è inserito il seguente:

“Articolo 16 quater (Erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare)

1. In conformità ai principi europei di libera concorrenza e di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, la Regione Marche dispone che in tutti gli esercizi commerciali che ne fanno richiesta sia possibile utilizzare il contributo pubblico previsto per l'erogazione di prodotti destinati ad una alimentazione particolare, ai sensi della legge 4 luglio 2005, n. 123 (Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia) e in applicazione del decreto ministeriale 8 giugno 2001 (Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare).

2. La fornitura dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare indicati al comma 1 è garantita anche mediante frazionamento in più parti nello stesso mese, presso qualsiasi esercizio commerciale prescelto.

3. Gli esercizi commerciali indicati al comma 1 forniscono alla Regione gratuitamente i dati dei prodotti forniti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

Art. 2

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale definisce le modalità per dare attuazione all'articolo 1, prevedendo in via prioritaria la dematerializzazione delle modalità di utilizzo del contributo pubblico.

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Giunta regionale fornisce all'Assemblea legislativa regionale una relazione contenente lo stato di attuazione di questa legge al 31 dicembre dell'anno precedente, con particolare riferimento ai dati relativi al monitoraggio dei consumi dei prodotti di

cui all'articolo 1, distinti per tipologia di canale di distribuzione.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Testo pdl n. 110**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunte le seguenti:

“o bis) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel Mondo, quindi il capitale umano da difendere e valorizzare tramite parole chiave come “mestieri”, “arti” e “territori”;

o ter) l'individuazione di strumenti di sostegno e incoraggiamento finalizzati all'ingresso e al rafforzamento della creatività marchigiana emergente.”.

Art. 2

(Riconoscimento della figura del creativo)

1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 43 bis (Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell'articolo 43.

5. I creativi autorizzati di cui al comma 2, possono partecipare ad un numero illimitato di manifestazioni l'anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 43.".

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.